

Convegno di Studi
“Diritto della Unione Europea e status delle confessioni religiose”

Apertura dei lavori (*)

Giorgio Feliciani

Direttore del Centro Studi sugli enti ecclesiastici
(CESEN)

(*) Introduzione destinata alla pubblicazione negli atti del Convegno del CESEN “Diritto della Unione Europea e status delle confessioni religiose” (Roma, Istituto L. Sturzo, 8-9 ottobre 2010).

Il presente incontro costituisce la continuazione e lo sviluppo della riflessione iniziata con il Convegno, svoltosi in Università Cattolica nel maggio 1999, su “Chiese, associazioni, comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell’Unione Europea”. Su tale problematica si confrontarono allora non solo qualificati esperti e autorevoli esponenti della Commissione europea, ma anche rappresentanti di organismi confessionali e ideologici accreditati presso la stessa¹. Tra le tante significative acquisizioni dei lavori merita ricordare quanto ebbe ad avvertire Thomas Jansen, presidente della “Cellule de prospective” allora incaricata di assicurare il dialogo dell’Unione con le “communautés de foi et de conviction”. Egli ebbe infatti a rilevare che l’interesse della Commissione nei confronti di questi “partenaires” non derivava tanto dal loro pur rilevante ruolo quali attori della società civile, ma soprattutto dall’apporto che essi potevano offrire sotto il profilo etico alla identificazione e definizione dell’identità e del significato della Unione. In tale prospettiva la Commissione considerava le Chiese come interlocutori privilegiati nella formulazione delle politiche e dei programmi di intervento in diverse materie di propria competenza e, in particolare, nell’aiuto allo sviluppo e nei vari profili della politica sociale².

¹ Se ne vedano gli esiti in AA.VV., *Comunità religiose e organizzazioni non confessionali nell’Unione Europea*, a cura di A.G. Chizzoniti, Milano, Vita e Pensiero, 2002.

² Vedi Th. Jansen, *La Commission européenne en dialogue avec les Eglises: l’action de la Cellule de Prospective*, in AA. VV., *Chiese, associazioni, cit.*, in particolare pp. 4 e 10.

Considerazioni che, a distanza di più di dieci anni densi di avvenimenti che hanno determinato una rilevante evoluzione degli assetti europei, risultano ancor più attuali in quanto il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comunemente noto come Trattato di Lisbona, ha dato piena dignità istituzionale a tale dialogo. Infatti, come noto, da un lato riconosce espressamente l'“identità e il contributo specifico” di chiese, associazioni, comunità religiose, come pure di organizzazioni filosofiche e non confessionali. E, dall'altro, prevede di mantenere con esse “un dialogo aperto, trasparente e regolare”.

Peraltro lo stesso Trattato rinuncia a definire positivamente, nemmeno per profili essenziali, la condizione giuridica delle confessioni. Impegna solo l'Unione a rispettare e a non pregiudicare “lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale” (art. 17). Una formulazione del tutto riduttiva se confrontata con le proposizioni adottate in materia dalla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa svoltasi a Vienna nel 1989³, o, anche più semplicemente, con le proposte avanzate durante la preparazione dei Trattati⁴. Una reticenza che comunque non sorprende. Infatti, in genere, i Paesi democratici non hanno difficoltà a sancire e tutelare i diritti individuali di libertà, almeno formalmente e nei profili essenziali. Dimostrano, invece, una più o meno decisa ritrosia a riconoscere espressamente e formalmente le prerogative delle confessioni religiose.

Tuttavia si deve constatare che il rinvio alle disposizioni del diritto nazionale risulta tutt'altro che sgradito a gran parte delle chiese come si può, sia pure indirettamente, dedurre dal tenore delle prese di posizione da loro assunte nell'ambito del Consiglio d'Europa nei confronti della sentenza di Strasburgo sulla esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche.

Per quanto poi specificamente riguarda l'Unione Europea e la Chiesa Cattolica, basti ricordare come nel 2003, a un convegno svoltosi al Monastero benedettino di Montecassino sul futuro trattato costituzionale europeo, mons. Jean-Louis Tauran, allora Segretario per i rapporti della Santa Sede con gli Stati, dichiarava: “già nel Trattato di Amsterdam l'Unione Europea si è impegnata a rispettare lo statuto peculiare di cui ciascuna Chiesa e Comunità religiosa gode all'interno degli ordinamenti nazionali”, ora “la Santa Sede chiede che tale principio sia inserito anche nel Trattato Europeo”⁵. E a questa pressante richiesta aggiungeva una considerazione che merita molta attenzione

³ Se ne veda il documento finale, 19 gennaio 1989, art. 16, in R. Botta, *Codice di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 202-203.

⁴ Jansen, *La Commission européenne*, cit., pp. 7-9.

⁵ Va peraltro ricordato che, al contempo, mons. Tauran riteneva “quanto mai opportuno inserire nel futuro Trattato una disposizione normativa con la quale si riconosca il diritto delle Chiese e delle Comunità religiose ad organizzarsi liberamente, in conformità ai propri statuti, per perseguire i loro scopi religiosi nel rispetto dei diritti fondamentali”, vedi J.-

in quanto consente di cogliere i veri termini della questione. Osservava, infatti: questo inserimento “risulterà conforme al principio di sussidiarietà, che lo stesso Trattato si dispone ad utilizzare ampiamente. Tutto questo al fine di ‘imbastire’ una nuova Europa in modo che, domani come ieri, essa sia rispettosa della dimensione religiosa dei Popoli che la compongono, oltre che di quella sociale, economica e politica”. Una preoccupazione del tutto tradizionale negli orientamenti della Santa Sede. Basti ricordare come già nel 1994 Giovanni Paolo II avvertiva: “l’unione non può realizzarsi a scapito delle comunità nazionali che nel corso della loro storia hanno elaborato una propria forma di vita politica, economica e sociale”⁶.

In questa ottica è del tutto evidente che la questione non si riduce ai profili dello *status* delle confessioni religiose, ma concerne, più in generale, la tutela di quel principio di sussidiarietà che delimita le competenze nell’ambito dell’Unione. Peraltro, ai fini di una sua adeguata comprensione, non è sufficiente porre attenzione alla disposizione del Trattato sull’Unione che, virtù di tale principio, ne ammette l’intervento nelle materie che non siano di propria esclusiva competenza “soltanto e se in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati” (art. 5). Occorre anche tenere presenti le più ampie formulazioni offerte dal Preambolo allo stesso Trattato dove da un lato si prevede che l’obiettivo di intensificare la solidarietà tra i popoli verrà conseguito nel rispetto della loro storia, cultura, tradizioni, e, dall’altro, si assicura che le relative decisioni verranno “prese il più possibile vicino ai cittadini”.

Questo impegno della Santa Sede per una piena attuazione del principio di sussidiarietà non deve sorprendere in quanto è dettato da precise motivazioni di carattere dottrinale nonché da realistiche considerazioni di natura più contingente. Sotto il primo profilo va ricordato che il principio in questione ha trovato la prima formale enunciazione e la stessa denominazione nella dottrina sociale della Chiesa Cattolica, e ne costituisce, insieme al principio di solidarietà, il cardine fondamentale⁷. E, per altro verso, è fin troppo evidente il timore della Santa Sede che la legislazione comunitaria possa finire con il ledere l’identità dei singoli popoli europei che il Cristianesimo ha contribuito a formulare, incrementando così i processi di secolarizzazione. Particolarmente significativo al riguardo quanto Benedetto XVI ha recentemente affermato a proposito della sua visita nel Regno U-

L. Tauran, *La Carta Costituzionale Europea. Nella casa di Benedetto, Primo costituente*, 19 marzo 2003, *passim*, www.vatican.va

⁶ Per la presentazione delle Lettere Credenziali del nuovo ambasciatore di Svezia presso la Santa Sede, 17 novembre 1994, in Giovanni Paolo II, *Profezia per l’Europa*, a cura di M. Spezzibottiani, Casale Monferrato (AL), PIEMME, 1999, p. 719.

⁷ Vedi G. Feliciani, *Il principio di sussidiarietà nella dottrina sociale della Chiesa*, in *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali. Atti*

nito: “Questo viaggio apostolico ha confermato in me una profonda convinzione: le antiche nazioni dell’Europa hanno un’anima cristiana, che costituisce un tutt’uno col genio e la storia dei singoli popoli, e la Chiesa non cessa di lavorare per mantenere continuamente desta questa tradizione spirituale e culturale”⁸.

Nell’ambito complessivo di questa vasta tematica il presente convegno intende proporre itinerari di approfondimento critico dei profili più propriamente giuridici e istituzionali ad opera di specialisti che verranno via via presentati con le loro specifiche qualifiche.

Si prenderanno le mosse dalla questione fondamentale della eventuale estensione del primato del diritto comunitario alle disposizioni di quelle costituzioni che costituiscono la magna charta dell’identità delle nazioni. Si affronterà quindi la problematica relativa allo status delle confessioni religiose sotto il duplice profilo della loro collocazione nel Trattato di Lisbona e degli effetti dello stesso sulla loro condizione. I lavori proseguiranno con l’esame di singole materie a cui, per diverse ragioni, le chiese si dimostrano sensibili.

Tra quelle concernenti la concezione dell’uomo e della società assume particolare rilevanza la problematica relativa ai c.d. nuovi diritti che chiama direttamente in causa la questione antropologica. Una questione, peraltro, non estranea ad altre materie, come, in particolare, il matrimonio e la famiglia, la bioetica nonché la scuola e l’istruzione.

Altre materie verranno qui prese in considerazione a causa della loro attinenza a profili patrimoniali e operativi delle chiese, come gli enti e i beni, le organizzazioni non profit, i rapporti di lavoro, i tributi, i beni culturali.

Non si poteva poi mancare di porre attenzione agli organismi di cui, per parte loro, le Chiese si sono da tempo dotate per adeguarsi alla evoluzione delle istituzioni europee e potere efficacemente interloquire con le stesse. A tal fine verrà presentata e valutata criticamente da un suo esponente la posizione nei confronti del Trattato di Lisbona assunta dalla KEK, l’organismo in cui sono rappresentate le confessioni cristiane presenti nei Paesi membri dell’Unione, ad eccezione della Chiesa Cattolica. Per quanto poi riguarda quest’ultima si è ritenuto importante poter ascoltare l’Osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa nonché i segretari generali della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea e del Consiglio che riunisce i presidenti delle conferenze episcopali dei Paesi membri del Consiglio d’Europa.

del Convegno. Ravenna 25-27 settembre 2003, a cura di G. Cimbalò e J.I. Alonso Pérez, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 307-318.

⁸ Udienza di mercoledì 22 settembre 2010, in «Avvenire», 23 settembre 2010, p. 22.

http://www.olir.it/areetematiche/166/documents/Feliciani_2010_roma_Cesen.pdf	4	ottobre 2010
---	---	--------------